FAQ “Domande e risposte utili”

1. Dove si trova il testo completo del bando?
Il testo completo del bando è pubblicato nella sezione bandi del sito web di Regione Piemonte (www.bandi.regione.piemonte.it).

2. Chi può presentare istanza?
L’istanza dev’essere presentata obbligatoriamente da un soggetto, denominato “richiedente”, che agisca in nome e per conto del/la destinatario/a. Questa figura può essere alternativamente:
a) il genitore, nel caso di figli disabili minorenni;
b) il tutore legale;
c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
d) il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;
e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
f) il curatore o l’amministratore di sostegno;
g) Un altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.
I soggetti indicati ai punti c), d), e) f), g) devono essere delegati dal destinatario tramite procura speciale firmata in forma autografa, scannerizzata e caricata sulla procedura unitamente al documento di riconoscimento.
Il facsimile del modulo di procura speciale è scaricabile **qui** oppure è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione dell’istanza, dopo aver effettuato l’accesso.
I tutori devono allegare il decreto di nomina rilasciato dal Tribunale.

3. Come si fa a presentare l’istanza?
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, sul sito www.sceltasociale.it; il richiedente deve procedere ad autenticazione tramite SPID/CIE o CNS.

4. Che cosa occorre per presentare domanda?
- Residenza in un Comune del Piemonte (autocertificazione);
- Procura speciale o altro documento idoneo (v. FAQ 2)
- Copia del verbale di valutazione U.V.G./U.M.V.D./U.M.V.D.62 (o lettera di valutazione del punteggio attribuito);
- Contratto di lavoro con l’assistente famigliare:
  - contratto di lavoro subordinato (con ricevuta comunicazione INPS)
  - contratto di prestazione di servizi con agenzia, cooperativa, ecc...
  - lettera d’incarico controfirmata in caso di incarico a lavoratore autonomo

5. Occorre la delega per l’amministratore di sostegno ?
Nel caso in cui il decreto del Tribunale di nomina dell’amministratore di sostegno disponga la possibilità per quest’ultimo, di richiedere, in via esclusiva, l’erogazione in favore del beneficiario di indennità, contributi e/o convenzioni per l’assistenza domiciliare, non occorre un atto di delega firmato dal destinatario.

In queste situazioni occorre allegare, al posto dell'atto di delega, il decreto del Tribunale.
Nel caso di assenza di specifica indicazione, è necessario fornire la procura speciale di cui alla FAQ n. 2.

6. Che distinzione c'è tra destinatario, richiedente, intestatario del contratto?
Il "destinatario" del "buono" è la persona non autosufficiente in favore della quale viene attivato il servizio di assistenza.
Il "richiedente" – dotato di identità digitale – è colui che presenta la domanda e gestisce la fase successiva di rendicontazione e dev'essere delegato dal "destinatario" (v. FAQ n. 2).
L' "intestatario" del contratto di lavoro con l'assistente familiare può essere uno dei due soggetti precedenti, oppure una terza persona (verrà chiesto di indicare la relazione che lega questa persona al destinatario: es. altro familiare).

7. Un richiedente può presentare più domande?
Sì, può presentare più domande in favore di destinatari diversi, purché in possesso di regolare procura speciale ad agire (v. FAQ n. 2).

8. Se presento domanda prima di altri, ho maggiori probabilità che la mia domanda sia accolta?
No. La data di presentazione della domanda non comporta alcun vantaggio nell'attribuzione del "buono" se non, in via residuale, quale criterio per la redazione della graduatoria considerato solo in caso di parità di punteggio sociale e valore I.S.E.E.

9. Che tipo di I.S.E.E. devo richiedere?
E' necessario essere in possesso di I.S.E.E. ordinario e/o I.S.E.E. socio-sanitario in corso di validità.
Ai fini della partecipazione al bando non sono considerati validi:
- l'I.S.E.E. corrente;
- l'I.S.E.E. che presenti anomalie;
- l'I.S.E.E. non valido e relativo ad annualità precedenti.

Per maggiori informazioni sull'ISEE è possibile consultare le **pagine dedicate sul sito dell'INPS**

10. E' necessario essere in possesso dell'ISEE al momento della presentazione della domanda o posso presentarlo anche in un momento successivo?
Sì. Al momento dell'invio della domanda occorre essere in possesso di un'attestazione ISEE rilasciata nel 2026. Non è necessario l'invio dell'attestazione in quanto la Regione Piemonte la acquisirà direttamente tramite la banca dati INPS.

11. Il mio CAF ha fissato un appuntamento per il rilascio dell'ISEE tra qualche settimana. Posso presentare la domanda e allegare successivamente l'ISEE ?
No, l'attestazione ISEE deve avere data anteriore alla data di invio della domanda.

12. Cosa devo fare per ottenere la valutazione U.V.G. / U.M.V.D. / U.M.V.D.62 ?
La persona interessata a ottenere un intervento di sostegno della rete dei servizi socio-sanitari presenta richiesta all'ASL di competenza presso il distretto sanitario previa impegnativa del proprio medico di medicina generale (medico di base).

13. Quando deve essere stata effettuata la valutazione da parte dell'U.V.G. o U.M.V.D./ U.M.V.D.62 ?
La valutazione può essere richiesta in qualsiasi momento presso il Distretto Sanitario dell'ASL di competenza. Solo quando si dispone della valutazione (indipendentemente se ottenuta proprio per questa richiesta o già posseduta per esigenze precedenti) è possibile presentare la domanda, in quanto costituisce parte della documentazione obbligatoria.

14. La valutazione U.V.G./U.M.V.D. ha scadenza? Dev'essere obbligatoriamente aggiornata per poter presentare l'istanza?
No, la valutazione U.V.G./U.M.V.D. non ha scadenza e può essere presentata anche se rilasciata in precedenza; è tuttavia fondamentale che presenti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico.

15. Quali misure sono compatibili con il buono domiciliarità?
I richiedenti del Buono possono percepirlo anche contestualmente ai seguenti interventi di carattere sociosanitario:

- gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi);
- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori o i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- i contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-famigliare di minori con disabilità;
- gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, gestiti dalle ASL;
- l'indennità di accompagnamento a favore di soggetti mutilati o invalidi totali.

16. Quali misure sono incompatibili con il buono domiciliarità ?

- percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell'Avviso approvato con D.D. n. 175/2023;
- l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- la percezione della prestazione universale di cui all'art. 34 del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29;
- la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e D.G.R. 23 giugno 2025, n. 9-1266 e/o derivanti dai programmi regionali della non autosufficienza 2022/2024 e 2025/2027;
- la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256 e/o dal fondo regionale politiche sociali destinato ai caregiver;

- l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"[1] oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori per un numero di ore settimanali superiore a 16;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

17. Cosa si intende per incompatibilità ?
Per "incompatibilità" si intende l'impossibilità di godimento del buono in presenza di contestuale fruizione di almeno uno degli interventi richiamati nella FAQ precedente. E' possibile fruire di un intervento "incompatibile" al momento della domanda, ma occorre dichiarare la volontà di rinunciarvi in caso di assegnazione del Buono, a partire dalla data di inizio validità dello stesso.

18. L'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS è compatibile con il percepimento del "Buono"?
Sì.

19. A chi può essere intestato il contratto di lavoro stipulato con un assistente familiare?
Il contratto può essere intestato al destinatario del Buono o a un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno o ad un terzo, in relazione al quale verrà richiesto di specificare il rapporto col destinatario.

20. Il contratto di lavoro con l'assistente familiare deve avere tutti i requisiti richiesti dall'Avviso?
Sì, il contratto di lavoro subordinato da allegare alla domanda deve possedere tutti i requisiti richiesti dall'Avviso (durata – inquadramento – ore settimanali). In caso contrario la domanda non sarà ammissibile. Solo nel corso di validità del Buono può essere portato in rendicontazione un contratto di lavoro che preveda un numero di ore settimanali anche inferiori a 16: in questo caso il Buono è riconosciuto come "deroga" per un unico mese (v. FAQ n. 31).

21. Il contratto può prevedere più di 16 ore settimanali ?
L'indicazione prevista dall'Avviso, al par. 4, di 16 ore settimanali per i servizi di assistenza domiciliare è da intendersi quale monte orario minimo per l'erogazione del buono.

22. E' possibile inserire più di contratto contemporaneamente purché la somma delle ore raggiunta il limite minimo delle 16 settimanali?

1 Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

Sì è possibile, purché entrambi i contratti rispettino i requisiti previsti, tranne il numero minimo di ore settimanali che dovrà essere raggiunto dalla somma dei due. Il richiedente può caricare in procedura entrambi i contratti riuniti in unico file .pdf indicando, nel campo "C.F. assistente famigliare", il codice fiscale dell'assistente con il numero maggiore di ore oppure uno dei due a sua scelta (la medesima procedura è da applicarsi in caso di contratto con agenzia).

23. In caso di assunzione diretta di un'assistente familiare, quale inquadramento occorre ?
Occorre l'inquadramento almeno nella categoria CS.

24. Che durata deve avere un contratto ?
Il contratto, se a tempo determinato, deve avere una durata minima di 30 giorni.

25. Ho l'assistente per un familiare non autosufficiente ma non ho ancora regolarizzato la sua posizione: posso richiedere il buono ?
No, al momento d'invio dell'istanza è necessario avere sottoscritto ed avviato regolare contratto con i requisiti richiesti dall'Avviso.

26. Posso assumere come assistente familiare un parente?
L'assistente familiare non può essere il coniuge o il convivente *more uxorio*, né un altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado (il grado inteso in senso giuridico quale numero di passaggi generazionali in senso ascendente e discendente verso uno stipite comune: ad es. rapporto genitori – figli è di primo grado, nonno – nipote è di secondo grado, zio - nipote è di terzo grado ecc...).

27. I miei genitori sono entrambi non autosufficienti: ho diritto a due "buoni"?
Nel caso in cui vi siano due persone non autosufficienti conviventi, è possibile presentare due istanze separate, allegando:

a) due contratti separati, ciascuno dei quali con i requisiti di cui al par. 7 dell'Avviso;

oppure

b) un unico contratto che preveda almeno 32 ore medie settimanali, con l'indicazione dei nominativi di entrambe le persone assistite e del numero di ore di assistenza settimanali garantite a ciascuna di esse con l'indicazione del numero di ore settimanali di assistenza famigliare (minimo 16).

28. Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
Alla chiusura dello sportello, gli uffici regionali redigono una graduatoria in cui le domande ammissibili sono ordinate per punteggio sociale e, in subordine, per il valore I.S.E.E. (a partire dai valori più bassi).
La domanda presentata può rientrare in una delle seguenti tipologie:

1) Domanda ammessa e finanziata

Il buono è stato assegnato: viene inviata apposita comunicazione di assegnazione contenente anche l'indicazione del mese di decorrenza del buono (mese successivo all'invio della comunicazione).

2) Domande ammesse e non finanziate

La domanda è ammissibile ma, per carenza di risorse, non è stato possibile finanziarla.

3) Domande non ammesse

Domanda dichiarata non ammissibile per assenza di un requisito fondamentale. La procedura prevede l'invio di una comunicazione di preavviso di diniego (il preavviso non è inviato in caso di elementi non controvertibili di inammissibilità) in cui vengono concessi 10 giorni di tempo per presentare controdeduzioni in merito (nuovi documenti, elementi non valutati, ecc…). Se l'istanza di riesame è accolta, la domanda torna allo stato "ammessa" e partecipa alla fase di redazione della graduatoria per l'assegnazione dei buoni.

29. Come si fa ad annullare una domanda già inviata?

E' possibile annullare una domanda già inviata, purché ciò avvenga entro la data di formazione della graduatoria di assegnazione dei buoni, successiva alla chiusura dello sportello. E' sufficiente accedere alla propria area personale e selezionare il tasto "rinuncia". Verrà inviata in automatico dal sistema una dichiarazione di rinuncia alla domanda già inviata.
Se la rinuncia avviene prima della data di chiusura dello sportello, è possibile caricare a sistema una nuova istanza.

30. Se, dopo avere ottenuto il riconoscimento del "buono domiciliarità", occorre inserire la persona non autosufficiente in struttura, continuo a percepire il buono per le mensilità restanti?

No, l'inserimento in struttura è incompatibile con il percepimento del Buono.

31. Ci sono limiti alle dimensioni dei documenti da allegare alla domanda?

Sì, è consentito allegare solo documenti in formato .PDF, .JPEG e .PNG aventi, singolarmente, una dimensione non superiore ai 2 Mb. Si consiglia di controllare tale limite prima di inserire un allegato e, in caso di superamento, ridimensionare preventivamente il file con appositi programmi disponibili nel web. Ad esempio, per comprimere un file PDF, si può usare il programma al link: https://tools.pdf24.org/it/crea-pdf (cliccando in alto a destra sulle tre strisce scegliere la voce "Comprimi PDF" , trascinare il file nell'apposito spazio e premere sul pulsante 'comprimi', se la dimensione del file ottenuto è inferiore o uguale a 2 Mb potrà essere allegato alla domanda).

32. In base a quali criteri viene redatta la graduatoria?

Le domande ammissibili vengono ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente;
- in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. ordinario / sociosanitario;
- in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E. sociosanitario si ricorrerà al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

33. Il buono viene riconosciuto automaticamente per ogni mese?

No, affinché il valore del buono venga riconosciuto è necessario che il richiedente proceda a fornire i giustificativi di spesa secondo le modalità previste dall'Avviso al par. 8.3.
Il valore del buono (700,00 euro mensili) è commisurato alla fruizione di un servizio di assistenza domiciliare di 16 ore settimanali con l'applicazione del contratto e dell'inquadramento previsto.

34. Cos'è il "mese in deroga"?

Il buono potrà essere riconosciuto in deroga, per non più di una mensilità nell'arco di 12 mesi, anche nel caso in cui le ore minime su base mensile non siano state raggiunte: il riconoscimento della "deroga" avviene d'ufficio in fase istruttoria, comunque sempre a fronte della presentazione di una Domanda di Rimborso.

35. Ho un contratto con un'agenzia ma non è indicato il monte ore settimanale, cosa devo fare?

In caso di contratto con persona giuridica (agenzia, cooperativa) o un libero professionista, che non riporti le ore settimanali, sarà sufficiente inviare in fase di presentazione dell'istanza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio reperibile alla sezione "Allegati testo e procedura", raccogliendo in un unico documento pdf il contratto e la dichiarazione sostitutiva. In caso di mancato invio contestuale alla domanda sarà possibile inviarla successivamente a seguito di richiesta di integrazione della domanda stessa, sempre tramite la procedura telematica.